

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

del Decreto del Presidente della Repubblica

attuativo

del Decreto Legislativo di riordino e semplificazione delle normative sull'attività
agricola

La presente Relazione provvede a illustrare il decreto del Presidente della Repubblica, che occorre emanare in attuazione del decreto legislativo di riordino ed emanare, con preferenza, contestualmente all'entrata in vigore del decreto legislativo. La ragione di tale *modus procedendi* è l'avvertita esigenza di avere la visione completa della proposta di legge di riordino e semplificazione della materia dell'attività agricola, sicché è sembrato necessario stilare subito il relativo regolamento di attuazione. Infatti, la visione completa della materia consente di evidenziare che i testi normativi originari spesso contengono, accanto a disposizioni effettivamente di forza precettiva, disposizioni di contenuto sostanzialmente regolamentare, così come può capitare che ricorrano, in testi regolamentari, disposizioni di sostanza legislativa. L'evidenziazione delle differenze sostanziali rispetto alla forma porta, come conseguenza in un procedimento di riordino e semplificazione, il "travaso", nel testo del decreto legislativo, delle norme formalmente regolamentari ma sostanzialmente legislative, nonché il "passaggio", nel correlato DPR attuativo, delle norme formalmente legislative ma sostanzialmente regolamentari. Risulta, allora, evidente la necessità che le operazioni di "travaso" e di "passaggio" avvengano nello stesso tempo dello studio e della redazione delle formule legislative, mentre appare più che opportuno che l'entrata in vigore dei due testi normativi (decreto legislativo e correlato DPR) avvenga contestualmente, anche per evitare che determinate abrogazioni, ovviamente e per necessità contenute soltanto nel decreto legislativo, non provochino pericolose situazioni di vacatio legis.

Anche il parallelo DPR si articola in Titoli, corrispondenti ai Titoli del testo del decreto legislativo di riordino e semplificazione. E come già si è detto nella Relazione illustrativa del decreto legislativo di riordino, il DPR contiene sia disposizioni di origine regolamentare, sia disposizioni di fonte legislativa che sono state delegificate per rendere possibile, nel futuro, il ricorso all'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Nel **Titolo I** "Dell'impresa agricola" il *Capo I* disciplina le modalità dell'opzione per la determinazione del reddito da produzioni e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche (art. 1); il *Capo II* riguarda gli imprenditori agricoli giovani con gli artt. da 2 a 4 che hanno per oggetto il Fondo e gli aiuti per gli imprenditori agricoli giovani e montanari (già finanziariamente coperti); nel *Capo III* gli artt. da 5 a 7 hanno per oggetto disposizioni amministrative sull'agriturismo, nonché interventi del MiPAAF in tema di programmazione e di Osservatorio nazionale già finanziariamente coperti; nel *Capo IV* gli artt. da 8 a 9 hanno per oggetto le strade del vino e dell'olio; nel *Capo V* gli artt. da 10 a 11 riguardano l'impatto sull'ambiente da parte delle attività di acquacoltura e piscicoltura e la filiera del settore ittico; nel *Capo VI* gli artt. da 12 a 13 concernono la disciplina amministrativa della vendita dei prodotti agricoli; i *Capi VII e VIII* contengono disposizioni sul SIAN e sull'anagrafe delle imprese agricole (artt. 16 e 17). Con riguardo a queste ultime disposizioni si ritiene opportuno segnalare che negli artt. 14 e 15 dello schema di DPR sono riportate le disposizioni su "Servizi di interoperatività" e "Modalità di accesso alle informazioni contenute nel SIAN" che sono state delegificate. Lo stesso è avvenuto per alcune disposizioni del d.lgs. 99/2004 sulla Carta dell'agricoltore, perché si tratta di norme "attuative" delle modalità di redazione e integrazione della detta Carta o del collegato fascicolo aziendale. Lo scopo della proposta delegificazione è quello di "eliminare" l'attuale ingessatura delle disposizioni che non consentono facili modifiche regolamentari. Le disposizioni



del DPR 503/1999 sono, invece ed ovviamente, quasi tutte riprodotte nel DPR parallelo, ad eccezione di quelle, relative all'anagrafe delle imprese agricole, che hanno per oggetto l'utilizzazione, nei rapporti con la P.A., del codice unico di identificazione e che riguardano il significato di "unità tecnico-economiche" dell'azienda agricola, che sono state legificate (e, quindi, riportate agli artt. da 26 a 29 del decreto legislativo) ma che, proprio per il loro oggetto, non dovrebbero richiedere una copertura finanziaria.

Il **Titolo II** del parallelo DPR è diviso in tre Capi: il *Capo I* riguarda la contrattazione programmata con le disposizioni contenute nell'art. 18 (sui contratti di collaborazione e di promozione), l'art. 19 (sulle convenzioni di gestione del territorio) e 20 (sulla buona pratica agricola). Il *Capo II* ha per oggetto il Fondo per la tutela dell'architettura rurale finanziariamente già coperto (art. 21) e la disciplina della procedura per la concessione dei contributi e quella delle sponsorizzazioni (artt. da 22 a 23). Il *Capo III* riguarda la sorveglianza rinforzata sulle coltivazioni transgeniche (art. 24) e il Fondo per le filiere esenti da contaminazioni OGM (art. 25, da ritenersi finanziariamente coperto).

Il **Titolo III** riguarda i piani di riordino terriero (art. 26) e alcune disposizioni in tema di proprietà coltivatrice (art. 27 sulle Commissioni per la determinazione del valore del terreno per la concessione dei mutui; art. 28 sulle attestazioni notarili sulla proprietà e libertà dei beni offerti in garanzia).

Il **Titolo IV** riguarda i contratti agrari: l'art. 29 delegifica la disposizione sull'inizio dell'annata agraria, mentre l'art. 30 riguarda le Commissioni provinciali in tema di canone e l'art. 31 l'intervento dello Stato in tema di assicurazione contro le avversità atmosferiche (finanziariamente coperto).

Dall'attuazione del presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



ANALISI TECNICO-NORMATIVA

Amministrazione proponente: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e Ministero per la semplificazione normativa

Titolo: DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ATTUATIVO DEL DECRETO LEGISLATIVO DI RIORDINO DELLE NORMATIVE SULL'ATTIVITA' AGRICOLA

Indicazione del **referente** dell'amministrazione proponente (nome, qualifica, recapiti): Consigliere di Stato Sergio De Felice, Capo Ufficio Legislativo del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, tel. 06/46653066.

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

L'obiettivo perseguito è quello di dare piena attuazione ai principi contenuti nell'articolo 14 della legge-delega 28 novembre 2005, n. 246, provvedendo al riordino delle normative sull'attività agricola.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Il presente schema di regolamento è predisposto ai sensi dell'articolo 14 della legge delega 28 novembre 2005, n. 246, che prevede un'opera di riassetto e riordino della normativa vigente nei vari settori.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

Il presente decreto occorre emanarlo in attuazione del decreto legislativo di riordino contestualmente all'entrata in vigore del decreto legislativo. La ragione di tale *modus procedendi* è l'avvertita esigenza di avere la visione completa della proposta di legge di riordino e semplificazione della materia dell'attività agricola, sicché è sembrato necessario stilare subito il relativo regolamento di attuazione. Infatti, la visione completa della materia consente di evidenziare che i testi normativi originari spesso contengono, accanto a disposizioni effettivamente di forza precettiva, disposizioni di contenuto sostanzialmente regolamentare, così come può capitare che ricorrono, in testi regolamentari, disposizioni di sostanza legislativa. L'evidenziazione delle differenze sostanziali rispetto alla forma porta, come conseguenza in un procedimento di riordino e semplificazione, il "travaso", nel testo del decreto legislativo, delle norme formalmente regolamentari ma sostanzialmente legislative, nonché il "passaggio", nel correlato DPR attuativo, delle norme formalmente legislative ma sostanzialmente regolamentari. Risulta, allora, evidente la necessità che le operazioni di "travaso" e di "passaggio" avvengano nello stesso tempo dello studio e della redazione delle formule legislative, mentre appare più che opportuno che l'entrata in vigore dei due testi normativi (decreto legislativo e correlato DPR) avvenga contestualmente, anche per evitare che determinate abrogazioni, ovviamente e per necessità contenute soltanto nel decreto legislativo, non provochino pericolose situazioni di *vacatio legis*.

Questo DPR si articola in quattro Titoli. Come si è detto, esso contiene sia disposizioni di origine regolamentare, sia disposizioni di fonte legislativa che sono state delegificate per rendere possibile, nel futuro, il ricorso all'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Il provvedimento è redatto nel rispetto dei principi costituzionali, contribuendo a garantire la certezza e la conoscibilità del diritto.



5) *Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.*

Il regolamento non reca problema di compatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali, in quanto l'intervento ivi proposto si limita a riprendere e riordinare la normativa statale già vigente. Si sottolinea, inoltre, che a norma della legge delega, il DPR attuativo provvede esclusivamente al riassetto delle norme statali vigenti, non comprendendo, dunque, né norme di regolamenti comunitari di per sé immediatamente obbligatorie, né tantomeno norme statali cedevoli perché di competenza regionale.

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

Nulla da osservare.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

Quando, per la necessità di un riassetto sistematico, si è ricorso all'introduzione di norme nuove, esse sono state poche di numero o – tenendo conto della delega e dei pareri del Consiglio di Stato per gli altri codici di settore – sono state dirette alla delegificazione delle norme originariamente legislative ma sostanzialmente regolamentari, al fine di rendere possibile uno sguardo complessivo e completo sulla proposta opera di riordino e semplificazione della materia dell'attività agricola.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Nulla da segnalare.

9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

Nulla da segnalare.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.*

Nulla da segnalare

11) *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Nulla da segnalare.

12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

Nulla da segnalare.



13) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.*

Nulla da segnalare.

14) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Nulla da segnalare.

15) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.*

Nulla da segnalare.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

Non vengono introdotte nuove definizioni, facendosi riferimento a quelle già correntemente utilizzate.

2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.*

Sono stati verificati i richiami esterni, facendo riferimento alla versione vigente degli stessi.

3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.*

Nel rispetto dei principi della legge delega, il presente decreto si articola in testi redatti, quasi sempre, sulla base delle formule normative originarie, essendo contenuta al minimo la possibilità di operare riformulazioni formali. In altre parole, in forza della legge delega i "poteri innovativi" sono stati limitati alla eliminazione delle scarse duplicazioni e alla soluzione dei contrasti giurisprudenziali. Quando, per la necessità di un riassetto sistematico, si è ricorso all'introduzione di norme nuove, esse sono state poche di numero o – tenendo conto della delega e dei pareri del Consiglio di Stato per gli altri codici di settore – sono state dirette alla delegificazione delle norme originariamente legislative ma sostanzialmente regolamentari. E' da segnalare che tutte le norme prese in considerazione fanno parte di leggi speciali, per una sorta di decodificazione applicata, in passato, alla materia dell'agricoltura. Alcune delle disposizioni in esse contenute sono norme che "incidono" sul tradizionale contenuto del codice civile. Per tale situazione, alcuni dei testi normativi che si presentano si caratterizzano per essere stati formalmente "inseriti" nel codice civile stesso, modificandolo o integrandolo.

4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

Nulla da segnalare



5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.*

Nulla da segnalare.

6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*

Nulla da segnalare.

7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.*

Le norme originariamente legislative ma sostanzialmente regolamentari sono state inserite, assieme a quelle originariamente regolamentari, nel presente DPR che dovrebbe entrare in vigore immediatamente dopo o contemporaneamente all'entrata in vigore del decreto legislativo di semplificazione.

8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.*

Nulla da segnalare. Il provvedimento, mettendo in atto un'opera di mero riordino, non comporta oneri per la finanza pubblica e le attività amministrative ivi previste avvengono con l'utilizzo delle risorse già assegnate.

